

L'ART BONUS

Il cosiddetto "Art-Bonus" consiste in un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Tale agevolazione è stata inizialmente introdotta con il decreto legge n. 83 del 31.05.2014.

Il credito d'imposta qui in oggetto era stato originariamente istituito per il solo triennio 2014-2016, ma la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'articolo 1, commi 318 e 319, lo ha reso permanente portando definitivamente **al 65% la misura del credito d'imposta.**

Sotto il **profilo soggettivo** la misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura, dalla forma giuridica, purché effettuino le erogazioni liberali previste dalla norma ossia a sostegno della cultura.

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 24/E del 2014, ha precisato che, come disposto anche dalla relazione illustrativa al decreto legge anzidetto, la norma mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, andando così a superare l'attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR la quale riconosce una detrazione del 19% alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.

Dal punto di **vista oggettivo**, per poter usufruire del credito d'imposta in esame, le erogazioni liberali, che devono essere effettuate esclusivamente in denaro, devono perseguire uno degli scopi stabiliti dalla norma ed evidenziati dall'Amministrazione finanziaria attraverso la già citata circolare n. 24/E del 2014.

In sostanza, il comma 1 dell'articolo 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, stabilisce che, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e perseguire i seguenti scopi:

–interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

–sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e. come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

–realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Scopi che devono perseguire le erogazioni in denaro:

1. Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
2. Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).
3. Realizzazioni di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelli esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

La norma puntualizza, altresì, che il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali in commento, effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, siano destinate "ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi", purché esse siano sempre in denaro.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.